



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare:

- il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
- il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare:

- l'articolo 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che al comma 7 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo periodo. Il suddetto articolo 3, comma 7, prevede altresì che la Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare;
- l'articolo 5, comma 6, che, in particolare: al primo periodo prevede che l'erogazione del beneficio economico debba avvenire attraverso la Carta Rdc; al secondo periodo prevede che l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio, fino alla scadenza del termine contrattuale; al terzo periodo prevede che in sede di nuovo affidamento





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

del servizio di gestione il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente; al quarto periodo prevede che, oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; al quinto periodo stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante;

– l'articolo 5, comma 6-bis, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6;

CONSIDERATO che il citato articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare;

CONSIDERATO che il citato articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati diversi limiti di importo per i prelievi di contante





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019;
- b) «Richiedente Rdc»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio del Rdc;
- c) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico del Rdc ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto- legge n. 4 del 28 gennaio 2019;
- d) «Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo»: la componente del beneficio economico Rdc ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, ovvero in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 3, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019;
- e) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il Beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni presenti nel nucleo familiare.

Articolo 2

(Modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza)

1. Il Reddito di cittadinanza può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare nelle modalità di cui all'articolo 3, su richiesta presentata nelle modalità di cui all'articolo 4.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Articolo 3

(Beneficio spettante al singolo componente)

1. Il Beneficio ad integrazione del reddito familiare è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la Quota pro-capite.
2. Il Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta di cui all'articolo 4. In caso di più intestatari, nella domanda di cui sopra è identificato di comune accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza.

Articolo 4

(Modalità operative)

1. La richiesta di erogazione del Rdc nelle modalità di cui all'articolo 2 può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e si applica a tutti i componenti del nucleo. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta del Rdc. Alla suddivisione si dà corso solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro.
2. Qualora la richiesta di erogazione del Rdc nelle modalità di cui all'articolo 2 sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc, vengono emesse un numero di Carte Rdc corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette Carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima Carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.

3. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo deceda, l'erogazione del Rdc viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancora erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi.

4. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da più membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Rdc arretrate non ancora erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.

5. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i moduli e le modalità di domanda dell'attribuzione ai singoli componenti di cui al comma 1.

Articolo 5

(Limiti di importo per i prelievi di contante)

1. Nel caso di attribuzione del Beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli componenti maggiorenni, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro i limiti di seguito indicati:

- a) per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna carta Rdc individuale;
- b) per i nuclei familiari in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 80 per ciascuna carta Rdc individuale.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° giugno 2021, ovvero a decorrere dalla data di avvio del servizio di gestione delle Carte Rdc conseguente al nuovo affidamento di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, se successivo.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Daniele Franco



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 3, comma 7 del d.l. 4 2019, stabilisce le modalità di erogazione del beneficio economico del Reddito di Cittadinanza (RdC) suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario, per il tramite di una carta elettronica, denominata Carta Rdc, emessa in esecuzione del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, individua nuovi limiti di importo per i prelievi di contante.

Il provvedimento si compone di sei articoli.

Articolo 1 - Definizioni

Fornisce le definizioni applicate nel decreto, tra le quali quelle relative alle due componenti del Beneficio economico: il "Beneficio ad integrazione del reddito familiare" e il "Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo".

Articolo 2 - Modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza

La disposizione prevede che il Reddito di cittadinanza venga erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare nelle modalità definite dal successivo articolo 3, su richiesta presentata nelle modalità di cui all'articolo 4.

Articolo 3 - Beneficio spettante al singolo componente

La disposizione prevede che il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza venga attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la "Quota pro-capite", che si ottiene dividendo il "Beneficio ad integrazione del reddito familiare" per il numero di beneficiari maggiorenni presenti nel nucleo familiare. Stabilisce invece che la componente di "Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo" sia attribuita unitariamente al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo. In caso di più intestatari, al momento di presentazione della domanda è identificato di comune accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza.

Articolo 4 - Modalità operative

Vengono individuate le modalità di richiesta di erogazione del beneficio economico Rdc suddiviso tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare e di emissione delle singole carte. La richiesta può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e si applica a tutti i componenti del nucleo. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta del Rdc. Alla suddivisione si dà corso solo qualora il Beneficio sia di ammontare superiore a 200 euro. La disposizione regola il caso di decesso di un componente maggiorenne, sia nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario sia composto da un solo membro, che nel caso in cui sia composto da più membri. Nel primo caso l'erogazione del Rdc viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancora erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. Tale specificazione esplicita quanto applicato anche per altri strumenti analoghi quali la carta acquisti o in passato il SIA e il REI. Nel secondo caso, qualora sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra i componenti maggiorenni del nucleo familiare, in caso di decesso di uno di questi le



eventuali quote di Rdc arretrate non ancora erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo. Tale attribuzione ai componenti superstiti è una diretta conseguenza del carattere familiare della misura che rimane tale anche a fronte della erogazione del beneficio economico suddiviso per i singoli componenti.

Articolo 5 - Limiti di importo per i prelievi di contante

La disposizione fissa i limiti di importo per i prelievi di contante nel caso di attribuzione del Beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli componenti maggiorenni. Per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna carta Rdc. Per i nuclei familiari in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 80 per ciascuna carta Rdc.

Articolo 6 - Disposizioni finali

La disposizione fissa alla data del 1° giugno 2021 l'avvio della suddivisione del beneficio tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare, ovvero a decorrere dalla data di avvio del servizio di gestione delle carte Rdc conseguente al nuovo affidamento se successivo.



Relazione tecnica

Il presente decreto è meramente attuativo di quanto già stabilito dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, pertanto gli eventuali riflessi per la finanza pubblica attengono alla norma primaria.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 5, comma 6, del decreto legge n. 4 del 2019, nel regolare la suddivisione dell'importo del beneficio spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare ammesso al Reddito di Cittadinanza (RdC), non modifica le modalità di richiesta e di riconoscimento della misura, né, tanto meno, prevede un maggior numero di domande per l'accesso al beneficio, restando la richiesta di accesso al RdC unica per ciascun nucleo familiare. Anche gli oneri relativi alle comunicazioni ai cittadini per il ritiro delle carte rimangono invariati, essendo inviate al solo richiedente, essendo a lui solo riferiti i contatti richiesti al momento della presentazione della domanda. Da tali attività non sono attesi pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto in argomento modifica le modalità di erogazione del beneficio, prevedendo che lo stesso venga suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario, per il tramite di una carta elettronica denominata Carta Rdc nell'ambito del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'invio al gestore del servizio integrato da parte dell'INPS di dispositivi informatizzati di accredito riferiti ai singoli componenti adulti anziché al solo richiedente non comporta oneri aggiuntivi per l'Istituto.

Tale modalità di erogazione del beneficio comporterà l'emissione di un maggior numero di Carte RdC e verrà applicata in sede di nuovo affidamento del servizio integrato sopra richiamato. A tale fine, l'articolo 5, comma 6 del D.L. 4/2019, stabilisce che il numero di carte deve essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente. Riguardo al relativo costo unitario annuo della emissione e gestione di ciascuna carta, si rimanda alla determinazione del Contratto in esito all'individuazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del citato articolo 81, comma 35 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, del nuovo soggetto Gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi. Ai sensi del comma 38, i relativi oneri sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 29 del medesimo articolo sopra citato. In questa sede, non potendosi determinare il costo unitario di gestione di ciascuna carta, ci si limita a stimare il numero aggiuntivo di carte necessarie all'applicazione della norma, in funzione del numero di nuclei beneficiari della misura in cui siano presenti altri beneficiari adulti oltre al richiedente. Tale numero possiamo stimarlo prendendo a riferimento i dati sui beneficiari del 2020. Dai dati forniti dall'osservatorio INPS, risultano essere 1.581.629 i nuclei beneficiari del RdC/PdC che hanno percepito almeno un pagamento nel corso dell'annualità 2020. Considerando che la dimensione media delle famiglie è di 2,3 persone, gli individui beneficiari sono circa 3.637.746. Di questi i maggiorenni secondo i dati INPS sono il 75%, corrispondenti a 2.728.310 individui. Sottraendo a questi il totale dei richiedenti (già titolari della carta per conto del nucleo familiare) si ottiene il numero di carte aggiuntive necessarie, pari a 1.146.681 (2.728.310 - 1.581.629).

Pertanto, il costo aggiuntivo della emissione e gestione delle carte attribuite su base individuale si determina moltiplicando il numero di carte aggiuntive pari 1.146.681 per il costo unitario di ciascuna carta, per il quale si rimanda agli accordi contrattuali che verranno stipulati da codesta amministrazione in esito alla conclusione della procedura di affidamento del servizio.



Al di fuori degli eventuali costi relativi al servizio integrato di gestione della Carta RdC, sopra richiamato, non ci sono costi gestionali o amministrativi aggiuntivi. Si precisa al riguardo che le attività di accompagnamento dei beneficiari all'inserimento lavorativo all'inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di Patti per il lavoro e di Patti per l'inclusione sociale, realizzate da parte dei Centri per l'impiego e dei Comuni, non sono in alcun modo modificate in relazione alla diversa modalità di erogazione del beneficio economico.

